

BGer 5C.74/2000 vom 14. April 2000

Bundesgericht, 2000-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5C.74_2000

FR: TF 5C.74/2000 du 14 avril 2000

IT: TF 5C.74/2000 del 14 aprile 2000

Erwägungen

E. 1

a) La sentenza impugnata concerne un'azione revocatoria che si riferisce alla donazione di un pacchetto azionario, il cui valore è manifestamente superiore ai fr.

8'000.-- previsti dall' art. 46 OG . Il valore litigioso previsto dalla legge per poter introdurre un ricorso per riforma in siffatte cause è quindi pacificamente dato (DTF 93 II 436 consid. 1). Il gravame, tempestivo (art. 54 cpv. 1 OG), è in linea di principio ammissibile.

b) Inammissibile si rivela invece la domanda subordinata o alternativa di condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di oltre 7 milioni più accessori, che non è sorretta da nessuna motivazione fattuale o giuridica (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

E. 2

Il Tribunale cantonale e le parti stesse riconoscono che la fattispecie all'esame soggiace al diritto previgente. E a ragione: l'art. 2 cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 della LEF prevede infatti che per la durata dei termini il cui decorso ha cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge vale il diritto anteriore.

E. 3

Investito di un ricorso per riforma, il Tribunale federale giudica sulla scorta dei fatti accertati dall'ultima istanza cantonale, fatto salvo il caso di violazioni di norme federali in materia di prove o di svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG).

Gli attori anziché attenersi agli accertamenti del giudizio impugnato adducono una serie di nuovi fatti senza per altro sostenere che ricorrono gli estremi di cui all' art. 63 cpv. 2 OG . Tale modo di procedere è inammissibile in un ricorso per riforma e potrebbe semmai trovare spazio in un ricorso di diritto pubblico. Sono quindi vincolanti per il Tribunale federale quale giurisdizione per riforma gli accertamenti contenuti nell'impugnato giudizio, secondo i quali il de cuius ha fatto donazione del predetto pacchetto azionario ai figli tra il 4 e il 7 gennaio 1989.

E. 4

a) Giusta l'art. 292 vLEF l'azione revocatoria si prescrive col decorso di 5 anni dall'atto revocabile.

b) In concreto, l'azione revocatoria è stata introdotta il 22 dicembre 1997, ossia quasi 9 anni dopo la donazione contestata. Essa è quindi manifestamente tardiva.

È vero che la natura del termine quinquennale di cui alla disposizione ricordata non è mai stata chiarita in modo univoco dal Tribunale federale (si veda l'esposizione di giurisprudenza e dottrina al proposito sviluppate in DTF 99 III 82 e seg.). Ma nella causa in esame il tema può anche rimanere indeciso perché, si volesse anche ritenere il termine in

discussione un termine di prescrizione puro e semplice, non vi sarebbero in concreto atti validi d'interruzione del termine stesso. Le esecuzioni menzionate dagli attori erano state avviate contro il de cuius ed erano finalizzate all'accertamento dei loro rispettivi crediti nei suoi confronti e non toccano in nessun modo il rapporto tra creditori e donatari concernente la pretesa di revocazione.

Nei confronti dei convenuti, quindi, non è stato compiuto nessun valido atto interruttivo del termine quinquennale.

Poco importa dunque sapere, nella presente fattispecie, se tale termine sia di perenzione o di prescrizione.

E. 5

Gli attori ritengono inoltre che in concreto vada applicato il termine decennale della prescrizione penale, le fattispecie all'esame corrispondendo a quelle previste dagli art. 163 e 164 CP . A prescindere dal fatto che gli accertamenti della sentenza impugnata non permettono di stabilire se in concreto il de cuius abbia commesso atti penalmente punibili, giova nondimeno ricordare che gli art. 285 segg. LEF non istituiscono una responsabilità che permette di applicare in qualche modo l' art. 60 CO ; in effetto, il fondamento dell'azione pauliana non risiede in un illecito: la LEF permette infatti di impugnare atti di disposizione di per sé legittimi qualora ricorrano determinate condizioni (DTF 95 III 83 pag. 91 consid. 6c).

E. 6

Infine gli attori vorrebbero vedere applicato l' art. 2 CC : l'evidente intenzione di frodare i creditori giustifica in concreto il riconoscimento dell'abuso di diritto, il quale non potrebbe essere più manifesto. Orbene, sulla scorta degli accertamenti della sentenza impugnata nulla emerge che possa far concludere per un abuso di diritto; in particolare, secondo i giudici cantonali, la scadenza del termine quinquennale non è imputabile ad un atteggiamento ostruzionistico da parte dei donatari.

E. 7

Da quanto sopra discende che il ricorso, in quanto ricevibile, s'avvera manifestamente infondato e come tale va trattato. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alle controparti, che non hanno dovuto presentare una risposta, non si giustifica di attribuire ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.